



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Servizi al Personale Docente

Ripartizione Docenti non di ruolo

Prot. 0015194
Trieste, 01/07/2011

Titolo VII Classe 15

N. 58

Agli Ampl.mi Presidi delle Facoltà

Ai Direttori dei Dipartimenti

Loro Sedi

Oggetto: Sciopero del personale precario delle pubbliche amministrazioni indetto per il giorno 8 luglio 2011.

Si trasmette copia della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dd. 27 giugno 2011, di pari oggetto, invitando le SS.LL. a darne l'opportuna diffusione tra il personale interessato.

Le astensioni dal servizio in relazione al suddetto sciopero dovranno essere segnalate, dal personale che vi ha aderito, alla struttura di afferenza e alla scrivente Ripartizione (tramite e-mail all'indirizzo docnruolo@amm.units.it, o a mezzo fax al n. 040-5587998).

I dati così raccolti, relativi alla sola partecipazione e con esclusione di ogni riferimento nominativo, saranno successivamente inviati alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La presente circolare è consultabile, unitamente all'allegata delibera n° 3 dd. 11.11.1996 della Commissione di Garanzia, relativa alle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero del personale docente universitario, nelle pagine WEB dell'Ateneo nella zona Intranet - Bachecca circolari interne.

Distinti saluti.

Il Rettore
Prof. Francesco Peroni

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558-7998
docnruolo@amm.units.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"
"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0037518 P-4.17.1.12.10
del 27/06/2011



TELEFAX di n. 3 pagine

Roma, 27 GIU. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Agli Enti Pubblici non Economici
nazionali, regionali e locali
(tramite le Amministrazioni vigilanti)

Ai Ministeri
Direzione Generale Affari generali e Personale
(tramite gli Uffici di Gabinetto)

Agli Assessori alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome

Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei Conti
Al Consiglio Superiore della Magistratura
All'Avvocatura Generale dello Stato

Alle Amministrazioni, Aziende, Enti ed
Istituzioni Sanitarie di Assistenza e
Beneficenza
(tramite gli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e delle Province Autonome)

Ai Prefetti della Repubblica
(tramite il Ministero dell'Interno)

Agli Enti di Ricerca, Sperimentazione e
Protezione Ambientale
(tramite le amministrazioni vigilanti)

Ai Rappresentanti dello Stato nelle Regioni
e nelle Province Autonome

Alle Regioni, alle Province, ai Comuni,
alle Comunità Montane e loro Consorzi
ed Associazioni
(tramite gli Organi dello Stato e del Governo)

Ai Comandi Provinciali del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco
(tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Ministero dell'Interno)

Alla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome

Alle Agenzie Fiscali

Alle AA.TT.EE.RR.
(tramite la Federcasa)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato

Alle Camere di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura
(tramite l'Unioncamere)

Alle Agenzie, Amministrazioni, Aziende, Enti
ed Istituzioni Autonome

Alle Istituzioni Scolastiche, Formative e
Universitarie
(tramite il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca)

Alla Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali

OGGETTO: Sciopero del personale precario delle pubbliche amministrazioni indetto per il giorno 8 luglio 2011.

La Federazione Nazionale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego ha comunicato, con telefax del 21 giugno 2011, la proclamazione dello "sciopero nazionale dei precari delle pubbliche amministrazioni", da effettuarsi il giorno 8 luglio 2011, "da inizio a fine turno di ciascun turno", precisando che l'azione di sciopero coinvolge tutti i comparti del P.I. per le seguenti categorie di Lavoratori: LSU-LPU, Co.Co.Co., Contratto a progetto, partita iva, Interinali (in somministrazione) C.f.l. (contratti formazione lavoro), Tempo determinato, titolari di assegni di ricerca o similari alle dipendenze delle Università o degli enti pubblici di ricerca, Cantieristi".

Con successivo telefax del 24 giugno 2011, indirizzato anche al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la citata Federazione ha fatto presente che dall'astensione dal lavoro è escluso il personale del comparto Scuola.

I suddetti telefax si trasmettono, per quanto di competenza, alla Commissione di Garanzia.

Lo sciopero riferito, **riguardante il solo suddetto personale precario**, interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle deliberazioni assunte dalla Commissione di Garanzia.

Si richiama, inoltre, per le Amministrazioni interessate, la delibera del 19 luglio 2001, riguardante il settore del Trasporto aereo, così come integrata dalla delibera del 20 marzo 2003.

Premesso che il personale interessato è tenuto ad esercitare il diritto di sciopero in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla richiamata normativa e dalle specificate deliberazioni della Commissione di Garanzia, e che l'applicazione della medesima normativa rientra nell'esercizio delle specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità delle singole Amministrazioni, le Amministrazioni con personale precario sono pregate, al fine di garantire il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati, di attivare le procedure necessarie ad assicurare, nel corso dello sciopero, l'erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dalla disciplina sopra richiamata, così come interpretata dalle specificate deliberazioni della Commissione di Garanzia.

Le stesse Amministrazioni sono, altresì, invitate a procedere, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla rilevazione delle adesioni allo sciopero riferito nonché alla riduzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell'astensione dal servizio, anche parziale, comunicandone tempestivamente i dati alla Commissione di Garanzia ed a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

La comunicazione in parola dovrà, pertanto, contenere i seguenti dati:

- a) numero lavoratori dipendenti PRECARI in servizio;
- b) numero dipendenti precari aderenti allo sciopero proclamato, pur se negativo;
- c) numero dipendenti precari assenti per altri motivi;
- d) ammontare delle retribuzioni trattenute, calcolate anche in via presuntiva, salvo successiva comunicazione definitiva.

Si rappresenta che non devono essere comunicati i nominativi degli aderenti allo sciopero.

Le Università e le Istituzioni Universitarie sono pregate di trasmettere i dati riferiti, distintamente per il personale tecnico – amministrativo e per il personale docente e ricercatore.

La comunicazione per il Dipartimento della Funzione Pubblica va effettuata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

datiadesionescioperi@funzionepubblica.it

o ad uno dei seguenti numeri di telefax: 0668997205, 0668997064, 0668997360.

Per le Amministrazioni che ricevono la presente comunicazione tramite e-mail, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha realizzato (*in alternativa alle modalità di trasmissione sopra specificate*) un **applicativo software** in formato .xls (Microsoft Excel) che consente di poter **caricare le informazioni** di cui sopra secondo una **modalità assistita** che garantisca la **piena interoperabilità con il sistema GEPAS**. L'applicativo consente, dopo aver fatto tutta una serie di **controlli** di coerenza formale e sostanziale dei dati caricati da ciascuna PA, anche l'**invio automatico** degli stessi tramite il sistema di posta elettronica installato sul PC della singola PA.

Le Università e le Istituzioni Universitarie possono compilare, sempre in alternativa, quest'ultimo modello, per il solo personale tecnico – amministrativo.


Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni riportate nel "**Manuale Utente GEPAS**", anch'esso unito alla e-mail di trasmissione.

In caso di errori di qualsiasi genere nell'utilizzo della procedura automatica di trasmissione dei dati, si potrà, comunque, utilizzare il tradizionale invio attraverso una e. mail, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'indirizzo di posta elettronica sopraindicato.


Per quanto sopra, si invitano le Amministrazioni che non hanno personale precario a non effettuare alcuna comunicazione.

Si fa presente che la comunicazione all'utenza prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni sarà diramata a cura di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Galozzi



LG/11 precari pubbliche amministrazioni luglio 08



Deliberazione n.3 dell'11.1.1996

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole volte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine ai criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 2 l. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

INDIVIDUA

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

(art. 1)

Criteri metodologici

Le Università dovranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito suggerite.

(art. 2)

Clausole generali

2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.

E' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ateneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere comunicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sensi dell'art. 2.6 l. n. 146/1990, tempestiva ed adeguata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonché delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili comunque garantite.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

2.2 - Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.

2.3 - La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 ore.

A partire dal 2° sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inserimento dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata deve essere contenuta nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una nuova vertenza.

(art. 3)

Individuazione delle prestazioni indispensabili

3.1 - SANITA'

Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/5 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od alla tutela dell'ambiente e del territorio.

3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essere garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare o simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologico Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.